

Memoria su "Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (AG 292)"

X Commissione Industria, commercio, turismo XIII Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali Senato



12 ottobre 2021



PROFILO	_ 2
Memoria su "Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2018/2001	
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rippovahili (AG 292)"	2



PROFILO

CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) da più di sessant'anni offre ai suoi clienti, in più di 70 paesi nel mondo, servizi nel campo dell'innovazione, dell'ingegneria, del testing e della consulenza per il settore elettrico e nell'ingegneria civile e ambientale. In particolare, attraverso la sua Divisione KEMA Labs, il Gruppo è il leader mondiale indipendente nel testing, nell'ispezione e nella certificazione per il settore elettrico. CESI, inoltre, è tra le poche aziende al mondo a sviluppare e produrre celle solari avanzate (III-V triple junction GaAs) per applicazioni spaziali e terrestri (CPV). I suoi principali clienti sono utility elettriche, operatori della rete di trasmissione, imprese di generazione e di distribuzione, produttori internazionali di componenti elettrici ed elettronici, investitori privati, istituzioni pubbliche (governi, pubblica amministrazione, enti locali), autorità regolatorie.

CESI ha sedi in Italia, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Brasile, Cile, Stati Uniti, Cina, UAE, Arabia Saudita (Dammam).

Memoria su "Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (AG 292)"

Premessa

CESI vede con favore lo Schema di Decreto Legislativo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Lo sfruttamento delle fonti rinnovabili riveste un ruolo di primaria importanza non solo per la decarbonizzazione diretta del settore elettrico, ma anche per i cosiddetti settori "hard to abate" che possono eliminare l'utilizzo di fonti fossili passando all'idrogeno "verde" a sua volta prodotto tramite elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili.

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti al 2030 dal piano europeo "Fit for 55" emesso lo scorso luglio, il settore elettrico in Italia dovrebbe raggiungere una copertura della domanda con il 70% da produzioni FER¹ rispetto all'attuale 38%². Ciò significa installare circa 7 GW di nuovi impianti FER all'anno prevalentemente solare fotovoltaico ed eolico.

A questo trend si dovrà sommare quello di produzione di idrogeno "verde". Le Linee Guida preliminari della Strategia Nazionale Idrogeno prevedono al 2030 un consumo di 700 kton di idrogeno, pari circa il 2% dei consumi energetici finali. Abbiamo stimato che la produzione di un tale volume di idrogeno prodotto da FER tramite elettrolizzatori richiederà una generazione aggiuntiva di 35 TWh da nuovi impianti aventi una capacità complessiva tra 22 GW e 24 GW secondo gli scenari. Ciò al fine di rispettare il principio di "addizionalità" ed evitare il rischio di "cannibalizzazione" dell'energia verde tra settore elettrico e idrogeno.

In questo contesto riveste un ruolo fondamentale la dimensione "tempo" e alcune osservazioni chiave che formuliamo sono proprio volte a favorire un rapido sviluppo dell'installazione di impianti FER, pur nel rigoroso rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

¹ Stima basata su analisi EF

² Consuntivo a fine 2020



Sintetizziamo quindi nel seguito alcune osservazioni volte a favorire una più immediata applicabilità dei provvedimenti del Decreto Legislativo, nonché a chiarire alcuni punti al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi.

TITOLO III - Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica

L'attuale trend di installazione di nuovi impianti FER (ca 800 MW/anno) è del tutto insufficiente per raggiungere gli obiettivi che l'Unione Europa ha fissato per il 2030 e che abbiamo brevemente sopra richiamato.

Vediamo pertanto con favore i provvedimenti del Titolo III – Capo I "Autorizzazioni e procedure amministrative".

Tuttavia, all'art. 20 si fa riferimento al PNIEC e alla potenza complessiva di capacità FER indicato nel Piano. Va osservato che alla luce dei nuovi obiettivi previsti dal Green Deal tale Piano andrà rivisto prevedendo un sostanziale incremento di capacità FER al 2030 rispetto al Piano attuale. Inoltre, si deve tener conto dell'ulteriore capacità di impianti FER per la produzione di idrogeno "verde". Quindi le aree identificate come "idonee" devono essere sufficientemente ampie per l'installazione della capacità necessaria al fine di traguardare gli obiettivi "Fit for 55". Benché tali obiettivi siano stati emessi solo di recente dalla Commissione Europea, esistono già valutazioni delle capacità FER necessaria in Italia al 2030 di cui è bene tenere conto.

Sempre nell'art. 20 al comma 1 a) si fa riferimento alla "massima densità di potenza installabile per unità di superficie". Ciò sembra porre un limite allo sviluppo tecnologico volto ad una sempre maggiore efficienza degli impianti e, quindi, ad una maggiore densità di potenza. Riteniamo pertanto non necessario porre tale limite.

Artt.19, 20, 21 e 22: come sopra richiamato, la dimensione "tempo" riveste un ruolo essenziale per il conseguimento degli obiettivi al 2030 (ormai solo 9 anni da ora). La proposta di Decreto prevede passi basati su tempistiche di 180 gg (ad es. per definizione criteri, per individuazione aree idonee da parte delle Regioni, ecc.). È bene cercare di ridurre il più possibile queste tempistiche.

TITOLO IV - CAPO III – Reti elettriche, gas e reti idrogeno Semplificazioni per la costruzione ed esercizio degli elettrolizzatori (art. 38)

Come citato in premessa, le Linee Guida preliminari della Strategia Nazionale Idrogeno prevedono la produzione di 700.000 tonnellate annue di idrogeno al 2030 con un conseguente beneficio ambientale stimabile in una riduzione di 8 Mton di emissioni di CO₂. È pertanto importante favorire fin da subito la produzione di idrogeno "verde" tramite elettrolizzatori alimentati da FER.

La procedura semplificata per la realizzazione di elettrolizzatori così come previsto al comma a) andrebbe ampliata ad una **soglia superiore ai 10 MW**. Esistono già oggi impianti da 20 MW e oltre. Andrebbe altresì meglio chiarito che la realizzazione di elettrolizzatori di taglia sotto la soglia prefissata è attività in edilizia libera sia nel caso in cui sia connesso alla rete elettrica o del gas, sia nel caso in cui sia operato **standalone**, **ossia in isola con alimentazione locale da impianti FER**.

La stessa osservazione si applica anche nel caso previsto al comma b) relativi a elettrolizzatori e infrastrutture connesse ubicate all'interno di aree industriali.



TITOLO V - CAPO III - Disposizioni in materia di mobilità elettrica

Con riferimento all'art 45 - par. 1 si suggerisce di sostituire "possano" con "debbano" nei seguenti punti:

- "7. ...In tale ambito, i comuni *debbano* prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli elettrici..."
- "8. Per le finalità di cui al comma 7, i comuni *debbano* consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e la gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati...".

Riteniamo infatti che lasciare genericamente una possibilità ai comuni non renda efficace quanto disposto nel Decreto.